

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS/2014 proposto da:

ACQUIRENTE

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ FORNITRICE BETA S.R.L.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 888/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza depositata il 19 dicembre 2012, ha accolto l'appello proposto da SOCIETÀ FORNITRICE s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Ostuni n. 41 del 2010, e nei confronti di SOCIETÀ ACQUIRENTE s.r.l., e, per l'effetto, ha rigettato la domanda proposta dalla società ACQUIRENTE di condanna della società FORNITRICE alla restituzione dell'importo di Euro 51.645,60, ritenendo non raggiunta la prova del sottostante contratto di mutuo.

2. Per la cassazione della sentenza ACQUIRENTE ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso SOCIETÀ FORNITRICE srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il **PRIMO MOTIVO** è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., art. 115, comma 2, art. 116 c.p.c. e 6 Cedu, e si contesta che la Corte d'appello

Ordinanza, Cassazione civile, sez. III, Pres. Matera – Rel Picaroni, n. 180 dell'8 gennaio 2018

avrebbe applicato la regola del riparto dell'onere probatorio senza esaminare le numerose emergenze processuali che il Tribunale, viceversa, aveva ritenuto sufficienti a dimostrare in via presuntiva che la dazione di danaro, documentata e non contestata dalla convenuta, era avvenuta a titolo di mutuo.

2. Con il **SECONDO MOTIVO** è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., comma 2, e si lamenta che la Corte d'appello aveva ritenuto erronea l'applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio da parte del Giudice di primo grado. Al contrario, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la mancata produzione, da parte della SOCIETÀ FORNITRICE srl, di fatture o altri documenti contabili comprovanti la vendita di olive a ACQUIRENT, dedotta come causale della dazione di danaro, costituiva comportamento processuale che, unitamente alle altre emergenze, contribuiva alla formazione del convincimento riguardo alla individuazione del titolo della dazione di danaro nel mutuo.

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

3.1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex plurimis, Cass. 14/02/2010, n. 3258; Cass. 24/02/2004, n. 3642).

4. Nel caso in esame, la Corte d'appello si è conformata alla richiamata giurisprudenza di legittimità.

4.1. Sulla premessa corretta che il bonifico bancario della somma di Lire 100 milioni effettuato da ACQUIRENTE a favore della SOCIETÀ FORNITRICE srl non dimostrava di per sé l'esistenza di un contratto di mutuo, la Corte d'appello ha poi ritenuto che a tal fine non fosse rilevante la deposizione del teste OMISSIS il quale si era limitato a riferire di avere appreso da "altre persone" l'esistenza di un accordo per la restituzione della somma -, nè fosse sufficiente, in assenza di altri elementi indiziari, la mancata comparizione del legale rappresentante della FORNITRICE srl a rendere l'interrogatorio formale.

4.2. L'apprezzamento del materiale istruttorio risulta anch'esso condotto alla stregua dei principi ripetutamente affermati da questa Corte regolatrice. La testimonianza de relato *ex parte actoris* può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (ex plurimis, Cass. 31/07/2013, n. 18352; Cass. 11/02/1987, n. 1492), e l'art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova (ex plurimis, Cass. 06/08/2014, n. 17719).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Ordinanza, Cassazione civile, sez. III, Pres. Matera – Rel Picaroni, n. 180 dell'8 gennaio 2018

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS